

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-506 del 03/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA G.S. PLEUROTUS S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via del Cane n. 370. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di substrato per fungicoltura sito nel Comune di Cesena, Via del Cane n. 370
Proposta	n. PDET-AMB-2017-536 del 03/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno tre FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA G.S. PLEUROTUS S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via del Cane n. 370. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di substrato per fungicoltura sito nel Comune di Cesena, Via del Cane n. 370.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/12/2015, acquisita al Prot. Unione 51199 e al Prot. Prov. - le 108022 del 22/12/2015, da **SOCIETA' AGRICOLA G.S. PLEUROTUS S.R.L.** nella persona del Sig. Cicognani Giuseppe, in qualità Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede legale in Comune di Cesena, Via del Cane n. 370, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo

stabilimento di produzione di substrato per fungicoltura sito nel Comune di Cesena, Via del Cane n. 370, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 24/02/2016 Prot. Unione 7878, acquisita da Arpae al PGFC/2016/2553, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale indizione della Conferenza di Servizi e richiesta integrazioni anche in riferimento all'impatto acustico;

Dato atto che, a seguito della richiesta trasmessa dalla Ditta in data 23/03/2016, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con Nota Prot. Unione 13990 del 05/04/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/4931, ha concesso una proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa;

Atteso che in data 07/04/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio documentazione integrativa, acquisita al Prot. Unione 14283 e da Arpae al PGFC/2016/5124;

Atteso che il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, con Nota Prot. Unione 16266 del 21/04/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/5824, ha richiesto alla Ditta documentazione relativa all'impatto acustico verso recettori esterni all'azienda;

Visto che con Nota di Arpae PGFC/2016/7396 del 17/05/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 25/05/2016, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionata al rispetto di prescrizioni e limiti come riportati in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa e la positiva valutazione della stessa;
- In merito allo scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali, di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha preso atto della comunicazione del Responsabile dell'endo-procedimento ove è espresso parere favorevole condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni;
- In merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, il Comune di Cesena con mail del 24/05/16 ha comunicato di essere in attesa delle integrazioni da parte della Ditta.
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione e positiva valutazione della documentazione integrativa da produrre relativamente alle emissioni in atmosfera;

Atteso che in data 24/05/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta in materia di impatto acustico e scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, acquisita al Prot. Unione 21771 poi inoltrata agli Enti competenti in

data 26/05/2016 con Nota Prot. Unione 22172, acquisita da Arpae al PGFC/2016/8065;

Dato atto che con Nota di Arpae PGFC/2016/8206 del 30/05/2016 è stata richiesta la documentazione integrativa in materia di emissioni in atmosfera sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi;

Atteso che in data 14/06/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta in materia di emissioni in atmosfera, acquisita al Prot. Unione 24480 e da Arpae al PGFC/2016/9006;

Atteso che in riferimento alle integrazioni pervenute in merito all'impatto acustico il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, con Nota Prot. Unione 25254 del 16/06/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/8995, ha richiesto ulteriori adempimenti;

Atteso che in data 04/07/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta in materia di impatto acustico acquisita al Prot. Unione 27268 e da Arpae al PGFC/2016/10163;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 75547/63 del 20/07/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/10961, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 168/AUA/2015, in cui è stata allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà datata 30 giugno 2016, redatta dal T.C.A. Gabriele Galvani di Rimini, ove si dichiara che l’attività svolta nell’azienda non produce rumori significativi verso ricettori esterni all’azienda e che sono rispettati i valori limite differenziali di immissione ed i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale dichiarazione in merito all’aspetto acustico”*;

Atteso che in data 05/12/2016 e 13/12/2016 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria inerente le emissioni in atmosfera, acquisita da Arpae ai PGFC/2016/18010 e PGFC/2016/18061;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 21/12/2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale- Rapporto istruttorio acquisito in data 16/06/2016;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: *“BENESTARE N. 13875 per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali”* Prot. Com.le 60341/338 del 07/06/2016 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena, corredata da apposita planimetria di riferimento, acquisito al PGFC/2016/8676 del 10/06/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C e Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- determinazione n. 2216 del 21/10/2013 prot. n. 131215/2015 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena in scadenza al 31/12/15

ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi., trattandosi di atto di aggiornamento di precedenti autorizzazioni alle emissioni rilasciate ai sensi del previgente DPR 203/88;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento n. 190 del 22/05/2013 Prot. Prov.le n. 83948/13 rilasciata dalla Provincia di Forli-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETA' AGRICOLA G.S. PLEUROTUS S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA G.S. PLEUROTUS S.R.L.** (C.F./P.IVA 00226580397), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via del Cane n. 370, per **lo stabilimento di produzione di substrato per fungicoltura sito nel Comune di Cesena, Via del Cane n. 370.**

2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;**
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale;**
- **autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e Relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C e Relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forli-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti,

Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con determinazione n. 2216 del 21/10/2013 prot. n. 131215/2015 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi, trattandosi di un atto di aggiornamento di precedenti autorizzazioni alle emissioni rilasciate ai sensi del previgente DPR 203/88. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione.

Con e-mail del 14/01/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 25/05/16, preso atto della relazione istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha ritenuto di confermare le condizioni indicate nella precedente autorizzazione n. 2216 del 21/10/2013, tenuto conto che non sono intervenute modifiche agli impianti e alla normativa relativa alla attività svolta dalla Ditta.

La Conferenza, con riferimento alla autorizzazione vigente, ha ritenuto utile precisare che:

- prescrizioni b) e g) – trattandosi di interventi già realizzati, saranno eliminate nella nuova autorizzazione che sarà rilasciata;
- tabella di cui alla prescrizione f) – la Ditta ha installato un sistema automatico di verifica del ph della soluzione dello scrubber, pertanto si ritiene opportuno modificare la riga inerente tale sistema come di seguito indicato:

	Controllo	Manutenzione	Collaudo/revisione
Sistema automatico verifica pH soluzione scrubber	/	2 mesi	/

Verificato, altresì, che presso lo stabilimento è presente un silo di stoccaggio del gesso agricolo (solfato di calcio naturale), caricato pneumaticamente (circa 1 volta al mese per 1 h), il cui sfiato è trattato con filtro, ritenuto che trattasi di emissione da ricomprendere in autorizzazione, la Conferenza ha chiesto che l'azienda provveda ad inviare idonea documentazione integrativa (relazione tecnica inerente il silos di stoccaggio del gesso, modalità di caricamento, durata del caricamento, periodicità del caricamento, scheda tecnica del filtro installato su tale silos, quadro riassuntivo e planimetria dello stabilimento aggiornati con l'individuazione della emissione derivante dal silos medesimo).

La Conferenza di Servizi nella seduta del 25/05/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione della succitata documentazione integrativa.

Con PEC del 30/05/16 PGFC/2016/8206 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 17/06/16 PGFC/2016/9006 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 14/06/16.

Con mail del 05/12/16 e del 13/12/16, acquisite rispettivamente al prot. PGFC/2016/18061 e PGFC/2016/18010 del 13/12/16, la Ditta ha trasmesso delle integrazioni volontarie in materia di

emissioni.

Con mail del 14/12/2016 l'Unità Emissioni in atmosfera, reti energia ha chiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e alla Azienda USL della Romagna – sede di Cesena una valutazione di quanto trasmesso dalla Ditta con le integrazioni succitate, ritenendo completa la documentazione prodotta e ritenendo necessario di integrare le valutazioni espresse nella Conferenza di Servizi del 25/05/16 con quanto di seguito indicato relativamente alle emissioni derivanti dal silo di stoccaggio del gesso agricolo:

Emissione N. 2 silos stoccaggio gesso agricolo (solfato di calcio naturale) - L'attività è compresa al punto 4.8.1 “Carico, scarico, movimentazione, frantumazione e conservazione materie prime” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particolato” pari a 20 mg/Nmc, nonché, per analogia, al capoverso 2. dell'Allegato 4.22 “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato capoverso 2. dell'Allegato 4.22 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Tenuto conto, altresì, che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della “migliore tecnologia” (filtro a cartucce), considerata la durata limitata della emissione (circa 1 ora al mese), gli autocontrolli periodici sono sostituiti dal controllo mensile della funzionalità del sistema di abbattimento delle polveri con relativa registrazione mensile su apposito registro.

Con mail del 14/12/16 l'Azienda USL della Romagna – sede di Cesena ha concordato, per quanto di propria competenza, con quanto sopra prospettato dall'Unità Emissioni in atmosfera, reti energia. Con mail del 14/12/16 anche Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha concordato con quanto sopra prospettato dall'Unità Emissioni in atmosfera, reti energia.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nel verbale della seduta del 25/05/16, e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 2216 del 21/10/2013 prot. n. 131215/2015, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 15/12/2015 P.G.N. 51199, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di preparazione di substrati per la produzione di funghi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – TUNNEL DI FERMENTAZIONE E PASTORIZZAZIONE

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ammoniaca 20 mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 – SILOS STOCCAGGIO GESSO AGRICOLO

Portata massima 1.000 Nmc/h
Altezza minima 2,5 m
Durata 1 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 10 mg/Nmc

- Qualora si rendesse necessario il raffreddamento con aria esterna del compost contenuto nei tunnel, con conseguente temporaneo aumento del valore di portata dell'emissione E1 fino ad un massimo di 80.000 Nmc/h, la concentrazione relativa al parametro ammoniaca dovrà essere tale da permettere il rispetto del flusso di massa autorizzato per il medesimo parametro di 1 kg/h. Ogniqualvolta si verifichi tale temporaneo aumento del valore di portata, la Ditta provvederà ad annotarlo sul **registro** di cui al successivo **punto 11**.
- La verifica dell'impianto di aerazione delle vasche di stoccaggio del percolato dovrà essere svolta con frequenza semestrale.
- Con frequenza semestrale dovrà essere effettuata una pulizia approfondita della vasca di raccolta del percolato posta al margine del piazzale pavimentato.
- I 17 portoni posizionati sulla testata dei tunnel interni dovranno essere mantenuti chiusi; potranno essere aperti alternativamente per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico/scarico del composto, semina e pulizia interna dei tunnel. Tali portoni potranno essere mantenuti aperti in presenza di tunnel vuoti e lavati. I 4 portoni sezionali esterni dovranno essere mantenuti chiusi; saranno aperti e prontamente richiusi solo per l'utilizzo.
- I controlli, gli interventi di manutenzione/pulizia e di collaudo/revisione descritti nel documento *“Manuale di manutenzione, procedura operativa per l'uso e sistema di registrazione dei controlli ed interventi eseguiti per: vasche stoccaggio percolato e impianto aerazione, portoni sezionali, scrubber, aggiornato a seguito di conferenza servizi del 10/07/2013”* datato 10/09/2013, pervenuto in data 18/09/2013 prot. Prov. n. 121477/13 e s.m.i., devono essere eseguiti con la frequenza indicata nella seguente tabella:

	Controllo	Manutezione	Collaudo/revisione
Vasche stoccaggio percolato	6 mesi	6 mesi	5 anni
Pompe/eiettori	6 mesi	6 mesi	///
Vasca raccolta percolato	6 mesi	6 mesi	///
Portoni sezionali	6 mesi	6 mesi	///
Porte tunnel	6 mesi	6 mesi	///
Sistema automatico verifica pH soluzione scrubber	/	2 mesi	///
Scrubber filtro	6 mesi	annuale	5 anni
Scrubber ventilatori	6 mesi	occorrenza	3 anni

Dovrà essere effettuata la registrazione di tali interventi sul **registro** di cui al successivo **punto 11**, riportando le seguenti informazioni: data del controllo o dell'intervento, operatore che ha eseguito il controllo o l'intervento, firma dell'operatore che ha eseguito il controllo o l'intervento,

esito del controllo e la natura dell'eventuale intervento, data del successivo controllo da effettuare.

7. Considerato che le emissioni diffuse non sono sottoposte a trattamenti di abbattimento specifici ma solo ad azioni di buona gestione, ci si riserva, qualora le prescrizioni succitate non producano effetti soddisfacenti, di disporre l'adozione degli ulteriori interventi che si rendessero necessari.
8. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
9. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione N. 1** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
10. Il controllo analitico periodico annuale alla **emissione N. 2** è sostituito dalle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, e devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere effettuate le registrazioni richieste ai precedenti **punti 2. e 6.**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 2**, così come richiesto al precedente **punto 10**.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO

PREMESSA

- Con la presente istanza di AUA la Ditta richiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 190 del 22/05/2013 Prot. Prov. n. 83948/2013, rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico di che trattasi è costituito dalle acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale antistante il magazzino-officina meccanica, adibito alle manutenzioni e riparazioni delle attrezzature e dei macchinari, avente una superficie complessiva pari a mq 150,00;
- I sistemi di trattamento installati risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- E' stato acquisito parere favorevole con prescrizioni di Arpa in data 28/03/2013 Prot. Prov. n. 63030 rispetto al quale non sono intervenute modifiche;
- Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, confluisce nella medesima condotta di scarico delle acque reflue domestiche con successivo recapito nel Canale di Bonifica Violazzo;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha rilasciato per tale scarico la concessione/autorizzazione n. 208801/2013, esprimendo parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della L.R. n. 4/2007;
- La Conferenza di Servizi nella seduta del 25/05/16 ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, ribadendo le medesime condizioni e prescrizioni integrate dall'inserimento di una prescrizione, in analogia ad impianti simili, relativa all'obbligo di effettuare un autocontrollo triennale dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza".

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica descrittiva acquisita agli atti in data 12/04/2016 al PGFC/2016/5124;
- Elaborato grafico relativo allo schema fognario "Tav. 31A" a firma dell'Ing. Alvisi Antonio acquisito in data 12/04/2016 al PGFC/2016/5124 (**allegata**);

CONDIZIONI:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via del Cane, n. 370 – Cesena (FC)
Destinazione dell'insediamento	Produzione di sub strato per funghicoltura
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dal piazzale antistante il magazzino-officina meccanica, adibito alle manutenzioni e riparazioni delle attrezzature e dei macchinari avente una superficie complessiva pari a mq 150,00

Sistemi di trattamento	Impianto costituito da dissabbiatore/disoleatore avente un volume complessivo di mc 3,78 di cui volume di separazione mc 3,00 e volume sedimentatore pari a mc 0,78
Pozzetto fiscale di controllo	<i>Pozzetto prelievo campioni</i> posto subito a valle dell'impianto dissabbiatore/disoleatore e prima della confluenza con le acque reflue domestiche
Corpo Recettore	Canale di Bonifica Violazzo afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza". I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpa e Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dell'impianto di trattamento. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
5. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.) così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
10. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpae SAC di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
13. Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (pec: aofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 15/12/2015 Prot. Com.le n. 113555 del 22/12/2015 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di ACQUE REFLUE DOMESTICHE provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in via del CANE n. 370

Visti:

- il vigente "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" approvato con Del. C.C. n. 132 del 22/12/2014;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- Visto inoltre:
- il provvedimento del Consorzio di Bonifica della Romagna AUT.NE n. 208801 del 26/11/2013;

CARATTERISTICHE

TITOLARE DELLO SCARICO:	SOC. AGRICOLA G.S. PLEUROTUS SRL
Ubicazione insediamento	VIA DEL CANE n. 370
Tipologia di scarico:	Acque reflue domestiche
Potenzialità insediamento	7500 mc/anno – 30 mc/d
Ricettore dello scarico	Canale consorziale
Dimensionamento impianto	9 abitanti equivalenti
Impianto finale di trattamento:	FOSSA IMHOFF DA 9 P. E FILTRO AEROBICO DA 9 P. CON FOSSA FINALE

PRESCRIZIONI PER L'ALLACCIAMENTO non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento indicato in premessa, con un sistema complessivamente dimensionato per 9 abitanti equivalenti costituito da FOSSA IMHOFF DA 9 P. E FILTRO AEROBICO DA 9 P. CON FOSSA FINALE.

L'immissione avviene nello SCOLO CONSORZIALE all'altezza del n. civ. 370 di via del CANE con le seguenti prescrizioni:

1. l'allacciamento dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni riportate nei provvedimenti indicati in premessa;
2. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 15/12/2015;

3. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;
4. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportate all'Art. 9 del “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” del Comune di Cesena. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente provvedimento si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del beneplacito allo scarico;
2. il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso la sede dell'azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
 - osservare le norme del “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico;
3. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel “*Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura*”, non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente provvedimento per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.